



Fondata nel 1945

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e  
Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**  
Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032  
[segreteria@comufficio.it](mailto:segreteria@comufficio.it) – [www.comufficio.it](http://www.comufficio.it)

**N.I. 54/2019**

**Agli Associati Comufficio  
Loro sedi**

Milano, 10 ottobre 2019

**OGGETTO: Recenti risposte ad istanze di interpello, fornite dall'Agenzia delle entrate in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi e di fatturazione elettronica.**

Portiamo a vostra conoscenza alcune recenti Risposte fornite dall'Agenzia delle entrate a quesiti posti dagli operatori in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi e di fatturazione elettronica, i cui testi completi sono, come noto, disponibili nel sito dell'Agenzia delle entrate: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

- **Risposta n. 394 del 7 ottobre 2019**: gestione dei «ticket restaurant» (corrispettivo «non riscosso») e vendita di biglietti per autobus;
- **Risposta n. 396 dell'8 ottobre 2019**: servizio di «bike sharing»: deve essere emesso il documento commerciale con il RT;
- **Risposta n. 389 del 24 settembre 2019**: Data della fattura elettronica emessa per le prestazioni di servizi;
- **Risposta n. 395 dell'8 ottobre 2019**: Fatture elettroniche erroneamente duplicate per operazioni già in precedenza documentate con fatture cartacee: rettifica mediante note credito art. 26/IVA.

Vi riportiamo in allegato una Nota del nostro consulente **Dr. Francesco Scopacasa**, che contiene una **sintesi** di tutte le novità sopra indicate e le **prime considerazioni a commento**.

Nella Nota il Dr. Scopacasa ha inserito anche la citazione della **Risposta n. 403 del 9 ottobre 2019** relativa ad un argomento diverso dai precedenti (conservazione informatica delle note spese dei dipendenti) che si ritiene tuttavia di interesse per le vostre Aziende.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Fabrizio Venturini

[comelab@comufficio.it](mailto:comelab@comufficio.it)

**COMITATO  
Co Me Lab**  
COSTRUTTORI METROLOGIA LABORATORI

Aderente a

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

Premio E-proc



**Dr. Francesco Scopacasa**

10 ottobre 2019

**Recenti risposte ad istanze di interpello, fornite dall'Agenzia delle entrate in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi, di fatturazione elettronica e di conservazione informatica dei documenti.**

**SOMMARIO**

1. **Risposta n. 394 del 7 ottobre 2019:** gestione dei «ticket restaurant» (corrispettivo «non riscosso») e vendita di biglietti per autobus;
2. **Risposta n. 396 dell' 8 ottobre 2019:** servizio di «bike sharing»: deve essere emesso il documento commerciale con il RT;
3. **Risposta n. 389 del 24 settembre 2019:** data della fattura elettronica emessa per le prestazioni di servizi;
4. **Risposta n. 395 dell' 8 ottobre 2019:** fatture elettroniche erroneamente duplicate per operazioni già in precedenza documentate con fatture cartacee: rettifica mediante note credito art. 26/IVA.
5. **Risposta n. 403 del 9 ottobre 2019:** conservazione informatica delle note spese dei dipendenti.

\*\*\*\*\*

**1. Risposta n. 394 del 7 ottobre 2019:** gestione dei «ticket restaurant» (corrispettivo «non riscosso») e vendita di biglietti per autobus.

Un esercente l'attività di **bar-pasticceria** provvisto di **Registratore telematico** che accetta «**ticket restaurant**» e vende **biglietti per autobus** ha fatto presente:

- a) di avere verificato che il nuovo misuratore conteggia l'importo dei **tickets restaurant** sia ai fini dei ricavi sia ai fini IVA, nonostante i medesimi siano poi fatturati periodicamente alla ditta fornitrice; si determina dunque una **uplicazione dei ricavi e dell'IVA a debito**.

L'Agenzia delle entrate ha affermato in proposito che: "(...) dalle specifiche tecniche emerge come, **similmente a quanto accade per i corrispettivi non riscossi**, anche gli importi dei tickets restaurant sono compresi nell'importo complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonostante gli stessi debbano poi essere fatturati alla società.

Ciò detto, nel confermare che è **solo con il pagamento del controvalore dei tickets** da parte della società emittente ovvero con l'emissione della fattura se antecedente il pagamento, che si realizza, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **l'esigibilità dell'IVA** e, ai fini delle imposte sul reddito, la rilevanza del ricavo. **Tale principio sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente.**"

Fondata nel 1945

L'Agenzia delle entrate ha quindi **ammesso l'esistenza dell'anomala duplicazione** degli importi trasmessi dall'esercente nell'ammontare dei corrispettivi e nell'ammontare dei dati delle fatture emesse (anomalia che Comufficio aveva peraltro già da tempo segnalato).

In attesa di una successiva versione del tracciato del file "Tipi dati per i corrispettivi" che elimini tale anomalia, l'Agenzia delle entrate ha quindi confermato che l'esercente deve continuare ad effettuare le corrette liquidazioni periodiche dell'IVA come stabilito dalla normativa, mentre l'Agenzia **"terrà conto"** del **"disallineamento"** tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente; **in altre parole, questo fatto non costituirà violazione tributaria e, conseguentemente, non darà luogo all'applicazione di sanzioni.**

- b) di avere verificato che, relativamente alle cessioni dei **biglietti dell'autobus** che l'istante ha scelto di certificare con il **documento commerciale**, il registratore di cassa memorizza il corrispettivo complessivo in **regime di esenzione IVA**, sebbene al rivenditore spetti il solo aggio. L'esercente ha quindi chiesto quali siano le **modalità per registrare e trasmettere correttamente gli incassi** senza che si verifichino duplicazioni dei valori e, in particolare, con riferimento ai biglietti dell'autobus, quale sia la corretta modalità di certificazione per evitare l'attribuzione di importi non spettanti.

In proposito, l'Agenzia delle entrate ha affermato che "per quanto attiene alla rivendita dei biglietti ed abbonamenti degli autobus, (...) si conferma che **l'istante non è tenuto ad emettere il "documento commerciale"** all'atto della cessione dei titoli di trasporto. **In tal senso sono stati impostati i registratori di cassa, che, dunque, non prevedono un sistema di memorizzazione specifico per tali somme."**

Riteniamo che quest'ultima affermazione dell'Agenzia delle entrate **debba essere interpretata** come segue.

Va innanzitutto tenuto presente che tutte le operazioni con regime IVA c.d. "monofase" (cessioni di tabacchi, biglietti e titoli di viaggio, schede telefoniche, giornali, ecc.) sono, come è noto, **"non soggette"** ad IVA ex art. 74, secondo comma, DPR n. 633/1972.

Trattandosi di operazioni fuori campo IVA, l'esercente **può** non provvedere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei relativi importi e, conseguentemente, **può non emettere per tali operazioni alcun documento commerciale con il RT.**

Qualora invece l'esercente intenda emettere comunque il documento commerciale con il RT per esigenze gestionali (come è stato affermato nel caso di specie), può liberamente farlo e, **in tal caso, il registratore di cassa è "impostato" con un "sistema di memorizzazione specifico" per tali importi, costituito dal codice "Natura – N2".**

Va da sé che di **tali importi, pur contenuti nel file XML trasmesso**, l'Agenzia **non terrà alcun conto** né ai fini della determinazione della **liquidazione periodica dell'IVA** dovuta dall'esercente, né ai fini della **determinazione del volume** d'affari di questo.

**2. Risposta n. 396 dell' 8 ottobre 2019:** servizio di «bike sharing»: deve essere emesso il documento commerciale con il RT.

Una società ha fatto presente di avere realizzato **un'App per smartphone e tablet** che permette all'utente - una volta installata nel dispositivo elettronico e previa iscrizione - di usufruire di un **servizio di bike sharing.**

Le biciclette sono chiuse con dei lucchetti elettronici e l'apertura degli stessi è possibile previa scansione dei QR Code presenti sulle biciclette.

Fondata nel 1945

Il periodo di noleggio termina automaticamente quando il cliente richiude il lucchetto della bicicletta presso uno dei totem segnalati all'interno dell'applicazione.  
Il pagamento del corrispettivo avviene in forma elettronica.

L'istante ha chiesto **se possa essere esentato dall'obbligo di emettere, per ciascuna operazione, la fattura, lo scontrino** o la ricevuta fiscale, in quanto sia il servizio che il relativo pagamento vengono resi in maniera automatizzata nonché attraverso sistemi di pagamento tracciabili.

L'Agenzia delle entrate ha risposto negativamente, affermando che tale attività non costituisce un "servizio elettronico" in base alla normativa UE, ma una normale prestazione di servizi consistente nella locazione di beni mobili.

Pertanto, la società deve **memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri e deve documentare le prestazioni di servizi **mediante un documento commerciale**, salvo nei casi di emissione della fattura. Tale documento commerciale deve essere emesso tramite strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati e su un idoneo supporto cartaceo (...); con possibilità di inviare, previo accordo con il destinatario, il documento (...) anche in formato elettronico.

In sostanza, l'Agenzia delle entrate **ha negato che tale attività costituisca "commercio elettronico"**, nel qual caso avrebbe beneficiato dell'esonero dagli obblighi di memorizzazione e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (pur essendo un'attività svolta "a distanza" tra locatore e locatario tramite un'APP e con pagamento elettronico).

Vi suggeriamo quindi di tenere presente questa interpretazione, in caso di **analoghe iniziative da parte della vostra clientela** e di eventuali **richieste di informazioni** che dovessero pervenirvi.

**3. Risposta n. 389 del 24 settembre 2019:** data della fattura elettronica emessa per le prestazioni di servizi.

Questa risposta, che l'Agenzia delle entrate ha dato ad un quesito specifico, assume tuttavia una portata generale e fornisce utili indicazioni sia in tema di fatturazione di beni o di servizi, sia in tema di fatture immediate e differite, sia in tema documentazione "idonea" al fine di poter utilizzare la fatturazione differita.

Per meglio comprendere la vasta problematica, va tenuto presente preliminarmente che **dal 1° luglio 2019** è in vigore l'obbligo di indicare in fattura la «**data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi** ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di **emissione** della fattura» (lettera g-bis), art. 21, c. 2, del decreto IVA).

Come è noto, la fattura può essere emessa in via **immediata**, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, in via **differita**. Il termine "immediata" lascia intendere che l'emissione della fattura deve essere contestuale all'"effettuazione" dell'operazione (consegna del bene venduto o pagamento del servizio prestato).

Le difficoltà del rispetto di tale "contestualità" avevano indotto l'Amministrazione finanziaria già da tempo, a considerare "immediata" anche la fattura emessa entro le ore 24 (cioè entro la mezzanotte) del medesimo giorno di "effettuazione" dell'operazione come sopra indicata.

Tuttavia, le difficoltà per l'emissione di fatture "cartacee" nel rispetto di tale termine ancorché "esteso", sono apparse inaccettabili nel nuovo regime delle fatture "elettroniche" la cui «emissione», va intesa come "trasmissione".

Ciò ha indotto il Legislatore a modificare il primo periodo del quarto comma dell'art. 21/IVA e considerare "immediata" anche la fattura **emessa e trasmessa entro 12 giorni** dal medesimo giorno di "effettuazione" dell'operazione come sopra indicata.

Ciò premesso, venendo al quesito posto, un'impresa che esegue **lavorazioni meccaniche conto terzi** su materiale di proprietà del committente e che, a lavorazione effettuata, riconsegna il materiale al committente mediante l'emissione di D.D.T. con causale "reso lavorato" ha fatto presente di voler emettere un'unica fattura mensile, **con pagamento a 30 gg.**, riepilogativa di tutti i DDT di riconsegna in conto lavoro emessi nel corso dello stesso mese solare nei confronti dello stesso committente **riportando nel campo data della sezione dati generali del file fattura elettronica la data di fine mese.**

L'istante ha quindi ipotizzato, a titolo di esempio:

- 10 settembre 2019, data emissione primo DDT di reso lavorato;
- 20 settembre 2019, data emissione secondo DDT di reso lavorato;
- 28 settembre 2019, data emissione terzo DDT di reso lavorato;
- **30 settembre 2019, compilazione della fattura elettronica**, esponendo, nel campo "data" della sezione "dati generali" del file fattura, lo stesso giorno (30 settembre 2019), con **invio allo SdI entro il giorno 15 del mese successivo.**

L'Agenzia delle entrate ha invece fatto presente che «Nel caso prospettato **non è esatto parlare di fatturazione differita.** Si è infatti in presenza di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si è considerata effettuata e, di conseguenza, **l'imposta si rende esigibile**) **coincide con l'emissione della fattura stessa**, che costituisce anche la **data da indicare nel relativo campo** del file.»

Se la fattura è emessa il **30 settembre**, occorre quindi **effettuare l'invio allo SdI entro i dodici giorni successivi.**

La relativa imposta confluisce nel calcolo della liquidazione di tale mese (settembre 2019). Se la fattura viene emessa in una data diversa rileva sempre, ai fini dell'esigibilità, la data indicata nel documento.

Così, riprendendo l'esempio già formulato, nel caso di prestazioni rese il 10, 20 e 28 settembre 2019, **se la fattura è compilata il 1° di ottobre**, con trasmissione **entro il 13 dello stesso mese** (dodicesimo giorno successivo), la relativa imposta confluisce nella **liquidazione di tale mese (ottobre 2019).**

#### **La diversa ipotesi della fattura «differita»:**

«Va sottolineato come le disposizioni che consentono di emettere un'unica **fattura riepilogativa-differita** per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese intendono fare riferimento a quelle prestazioni **per cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta.**»

#### **A) La fattura differita per cessioni di beni (pagamento avvenuto o non avvenuto):**

A fronte di più **cessioni** effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai **relativi DDT** (in ipotesi datati **10, 20 e 28 del mese**), nel campo "data documento", a seconda dei casi, può essere indicato:

- a) un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI ("data emissione");
- b) la data di **almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente «la data dell'ultima operazione»** (nell'esempio formulato, 28 settembre 2019). Come ipotizzato dall'istante **è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019)**, rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019.

#### **B) La fattura differita per prestazioni di servizi (pagamento avvenuto):**

Fondata nel 1945

A fronte di più **prestazioni** effettuate e pagate nel corso di un mese solare, è possibile emettere una fattura riepilogativa «differita», come previsto dalla **circolare n. 18/E del 24 giugno 2014**, nella quale era stato affermato «purché la fattura emessa **indichi nel dettaglio le operazioni effettuate** e le stesse **siano individuabili "attraverso idonea documentazione"**».

La risoluzione dell'Agenzia delle entrate ha infine precisato che il contribuente, per rendere individuabile la prestazione di servizio effettuata, può **utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta** (si pensi, tra gli altri, ai documenti attestanti l'avvenuto incasso del corrispettivo, al contratto, alla nota di consegna lavori, alla lettera di incarico, ecc.), da cui **individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti**.

In questo senso, laddove i richiamati elementi risultino in modo chiaro e puntuale, possono considerarsi astrattamente idonei anche i **"DDT di riconsegna in conto lavoro"** utilizzati dall'istante.

**4. Risposta n. 395 dell' 8 ottobre 2019:** fatture elettroniche erroneamente duplicate per operazioni già in precedenza documentate con fatture cartacee: rettifica mediante note credito art. 26/IVA.

L'istante ha fatto presente che, **a causa di un'anomalia tecnica del software** impiegato per la gestione del processo di fatturazione elettronica, nel mese di gennaio 2019 ha **erroneamente trasmesso tramite il Sistema di Interscambio diverse decine di fatture già emesse** in formato cartaceo nel corso del 2017 e 2018, e per le quali aveva già provveduto ai relativi adempimenti IVA.

In merito l'istante ritiene che l'errore possa essere sanato **"scartando" di fatto ex post le fatture duplicate**, ovvero considerando l'invio come "non effettuato" **senza ulteriori adempimenti**.

L'Agenzia delle entrate ha invece ritenuto che l'errore del contribuente può ricondursi alle figure "simili" alle cause di "nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione" e che, quindi, al fine di neutralizzare l'errato invio dei duplicati, l'istante può emettere in **formato elettronico le rispettive note di variazione ex articolo 26** del d.P.R. n. 633 del 1972, riportando nel campo **"causale"** la dizione **"storno totale della fattura per errato invio tramite SdI"**.

**5. Risposta n. 403 del 9 ottobre 2019:** conservazione informatica delle note spese dei dipendenti.

L'Agenzia delle entrate ha ricordato che "secondo la normativa e la prassi vigenti, qualunque documento analogico a rilevanza fiscale - come le note spese e i loro giustificativi - **deve, per poter essere dematerializzato e successivamente distrutto, possedere le caratteristiche della immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità** (si vedano l'articolo 2 del D.M. 17 giugno 2014, nonché l'articolo 3 dei D.P.C.M. 13 novembre 2014 e 3 dicembre 2013)."

Ha inoltre aggiunto che "Per quanto attiene alla modalità di conservazione della nota spese caricata a sistema come documento informatico, si osserva che, diversamente dalle fatture elettroniche - per le quali l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, impone la conservazione elettronica - per gli altri documenti informatici fiscalmente rilevanti **non sussiste analogia previsione**. **Nel caso di specie, pertanto, l'istante può scegliere di conservare digitalmente la nota spese generata come documento informatico ovvero di materializzarla e conservarla su supporto analogico.**

Si precisa che **la distruzione dei giustificativi analogici delle note spese è consentita solo dopo il perfezionamento del processo di conservazione ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 17 giugno 2014.**"